

**PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEI
DOCUMENTI DI GARANZIA**

in relazione alla gara di finanziamento del Piano di ambito del servizio
idrico integrato in favore della

VUS S.p.A.

1) IPOTECA

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	artt. 2808 (<i>Costituzione ed effetti dell'ipoteca</i>) e ss. Cod. Civ. Artt. 2855 (<i>Estensione degli effetti dell'iscrizione</i>) Cod. Civ;
Costituente:	Società Finanziata
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le “ Parti Finanziarie ” o i “ Creditori Garantiti ”)
Oggetto:	Indicativamente: beni immobili e/o altri diritti reali di godimento immobiliari appartenenti, costituiti in favore e/o altrimenti nella disponibilità della Società Finanziata, ivi inclusi i beni ed i diritti connessi e/o funzionali alle attività di gestione del gas e dei rifiuti
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e accollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Irrelevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.

Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempiute e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [<i>Creditori Garantiti</i>] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Altre disposizioni:	Formalità e costituzione della garanzia; Iscrizione e trascrizione; Comunicazioni; Banca Agente; Disposizioni Generali; Indennizzi e manleva; Divieto di cessione da parte del costituente; rimedi; ulteriori garanzie; rinuncia da parte del Costituente al diritto di cui all'art. 2873 (<i>Esclusione della riduzione</i>) cod. civ.

2) PRIVILEGIO SPECIALE

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	art. 46 D.Lgs. n. 385/93 (<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>) Articolo 1524, comma secondo, del Codice Civile
Costituente:	Società Finanziata
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le " Parti Finanziarie " o i " Creditori Garantiti ")

Oggetto:	<p>Indicativamente:</p> <p>(a) gli impianti e opere, concessioni e beni strumentali destinati all'esercizio dell'impresa esistenti nel patrimonio del Costituente alla data di sottoscrizione dell'atto o che, successivamente ad essa, entreranno a far parte del patrimonio del Costituente e saranno comunque destinati all'esercizio dell'impresa. In particolare, e a titolo non esaustivo, si fa riferimento ai macchinari ed impianti dettagliatamente descritti nell'elenco allegato all'Atto di Privilegio Speciale;</p> <p>(b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti ad ogni tempo esistenti presso i magazzini del Costituente o presso terzi depositari o detentori a qualunque titolo, nella quantità tutta ad ogni tempo esistente presso tali magazzini o presso tali terzi;</p> <p>(c) i beni in ogni tempo esistenti nel patrimonio del Costituente che verranno acquistati con i proventi del finanziamento concesso con il Contratto di Finanziamento a garanzia del quale il presente Privilegio Speciale viene costituito, anche se non ricompresi nella descrizione di cui al punto (a) che precede;</p> <p>(d) i crediti che insorgeranno successivamente alla sottoscrizione del presente contratto in conseguenza dell'alienazione di alcuno dei beni sui quali viene costituito il presente Privilegio Speciale; e</p> <p>(e) ogni frutto, accessorio o pertinenza ad essi spettante.</p>
Obbligazioni garantite:	<p>cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.</p>
Periodo di responsabilità:	<p>indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle</p>

	[<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e acollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Irrelevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	a carico della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

3) PRIVILEGIO GENERALE

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	Art. 160 (<i>Privilegio sui crediti</i>) D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>) Art. 2745 (<i>Fondamento del privilegio</i>) e ss. Cod. Civ.; 1524 (<i>Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi</i>), comma secondo, Cod. Civ.; 1153 (<i>Effetti dell'acquisto del possesso</i>) Cod. Civ.
Costituente:	Società Finanziata
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le " Parti Finanziarie " o i " Creditori Garantiti ")
Oggetto:	Indicativamente, beni mobili del Costituente
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Irrelevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.
Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o

	dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [Obbligazioni Garantite] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e accollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [Creditori Garantiti] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [Creditori Garantiti] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Altre disposizioni:	Formalità e costituzione della garanzia; Comunicazioni; Banca Agente; Disposizioni Generali; Indennizzi e manleva; Divieto di cessione da parte del costituente; rimedi; ulteriori garanzie

4) CESSIONE IN GARANZIA CREDITI IVA

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	<p>Decreto Legislativo n. 170 del 21 Maggio 2004 di attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria</p> <p>Decreto Presidenziale n. 633 del 26 ottobre 1972, e s.m.i.</p> <p>Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, "<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie</i>" come di volta in volta modificato</p> <p>Regio Decreto n. 2440 del 18 Novembre 1923 recante "<i>Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato</i>", e s.m.i. (con particolare riferimento agli artt. 69 e 70)</p> <p>Art. 1723 (<i>Revocabilità del mandato</i>), comma secondo cod. civ.; Art. 1262 (<i>Documenti probatori del credito</i>) cod. civ.; Art. 1264 (<i>Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto</i>) cod. civ.</p>
Costituente:	Società Finanziata
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le " Parti Finanziarie " o i " Creditori Garantiti ")
Oggetto:	Indicativamente, tutti i crediti IVA (i " Crediti "), unitamente ai relativi interessi maturati e maturandi, risultanti dalle relative richieste di rimborso che il Costituente presenterà all'Amministrazione Finanziaria in ciascuna dichiarazione IVA [<i>annuale</i>]
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Periodo di	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società

responsabilità:	Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e accollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Irrilevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [<i>Creditori Garantiti</i>] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Altre disposizioni:	Formalità e costituzione della garanzia; Comunicazioni; Banca Agente; Disposizioni Generali; Indennizzi e manleva; Divieto di cessione da parte del costituente; rimedi; ulteriori garanzie

5) CESSIONE IN GARANZIA DEI CREDITI NASCENTI DAI CONTRATTI DI PROGETTO

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	Decreto Legislativo n. 170 del 21 Maggio 2004 di attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria Art. 1723 (<i>Revocabilità del mandato</i>), comma secondo cod. civ.; Art. 1262 (<i>Documenti probatori del credito</i>) cod. civ.; Art. 1264 (<i>Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto</i>) cod. civ.
Costituente:	Società Finanziata
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le “ Parti Finanziarie ” o i “ Creditori Garantiti ”)
Oggetto:	Indicativamente, crediti nascenti o altrimenti a qualsiasi titolo derivanti dai Contratti di Progetto
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà

	esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e accollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Irrilevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [<i>Creditori Garantiti</i>] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Altre disposizioni:	Formalità e costituzione della garanzia; Comunicazioni; Banca Agente; Disposizioni Generali; Indennizzi e manleva; Divieto di cessione da parte del costituente; rimedi; ulteriori garanzie

6) CESSIONE IN GARANZIA DEI CREDITI NASCENTI DALLA CONVENZIONE

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	Decreto Legislativo n. 170 del 21 Maggio 2004 di attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria Artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 Novembre 1923 recante " <i>Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato</i> ", e s.m.i. Art. 1723 (<i>Revocabilità del mandato</i>), comma secondo cod. civ.; Art. 1262 (<i>Documenti probatori del credito</i>) cod. civ.; Art. 1264 (<i>Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto</i>) cod. civ.
Costituente:	Società Finanziata
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le " Parti Finanziarie " o i " Creditori Garantiti ")
Oggetto:	Indicativamente, tutti i crediti (i " Crediti "), unitamente ai relativi interessi, derivanti da indennizzi (ove occorrer possa anche ai sensi dell'articolo 21 <i>quinquies</i> della legge 241/1990, come successivamente modificata), risarcimenti, rimborsi, ristoro e/o altra pretesa vantati dal Cedente in dipendenza o comunque connessi alla Convenzione, ivi inclusi quelli derivanti da cessazione anticipata (a qualsiasi titolo) della Convenzione
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o

	dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [Obbligazioni Garantite] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e accollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Irrelevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [Creditori Garantiti] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [Creditori Garantiti] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

7) CESSIONE IN GARANZIA DI POLIZZE ED INDENNIZZI ASSICURATIVI

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	Decreto Legislativo n. 170 del 21 Maggio 2004 di attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria Art. 1723 (<i>Revocabilità del mandato</i>), comma secondo cod. civ.; Art. 1262 (<i>Documenti probatori del credito</i>) cod. civ.; Art. 1264 (<i>Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto</i>) cod. civ.
Costituente:	Società Finanziata
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le “ Parti Finanziarie ” o i “ Creditori Garantiti ”)
Oggetto:	Indicativamente, polizze ed indennizzi assicurativi stipulati o da stipularsi in relazione alla progettazione, realizzazione e gestione degli investimenti del Progetto
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà

	esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e accollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Irrelevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [<i>Creditori Garantiti</i>] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Altre disposizioni:	Formalità e costituzione della garanzia; Comunicazioni; Banca Agente; Disposizioni Generali; Indennizzi e manleva; Divieto di cessione da parte del costituente; rimedi; ulteriori garanzie

8) PEGNO/CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI NASCENTI DAL CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Riferimenti normativi:	Decreto Legislativo n. 170 del 21 Maggio 2004 di attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria Art. 1723 (<i>Revocabilità del mandato</i>), comma secondo cod. civ.; Art. 1262 (<i>Documenti probatori del credito</i>) cod. civ.; Art. 1264 (<i>Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto</i>) cod. civ.
Costituente:	Soci
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le “ Parti Finanziarie ” o i “ Creditori Garantiti ”)
Oggetto:	Indicativamente, crediti della Società Finanziata nei confronti dei Soci nascenti o altrimenti a qualsiasi titolo derivanti dal Contratto di Capitalizzazione
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell'intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell'esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell'ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell'escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero

	qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Autonomia ed indipendenza del gravame:	Anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 (<i>Privilegi, pegno e ipoteche</i>) e 1275 (<i>Estinzione delle garanzie</i>) del Cod. Civ., la garanzia e tutte le obbligazioni del costituente ai sensi della garanzia medesima sono incondizionate e la loro validità ed esistenza è autonoma ed indipendente da qualsiasi modificazione, cessione, novazione e accollo liberatorio, anche parziale, dei Documenti Finanziari e/o delle obbligazioni Garantite e di ciascuno dei Documenti di Garanzia e/o di qualunque delle disposizioni od obbligazioni da essi previste e regolate.
Irrilevanza degli adempimenti parziali:	In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, la garanzia rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento, estinzione, annullamento o inefficacia, totali o parziali, delle Obbligazioni Garantite fino al termine del Periodo di Responsabilità.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [<i>Creditori Garantiti</i>] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

9) ACCORDI DIRETTI

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Parti:	[AATO] [Società Finanziata] [Soci] [Parti Finanziarie]
Costituente:	[AATO] [Società Finanziata] [Soci]
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le “ Parti Finanziarie ” o i “ Creditori Garantiti ”)
Oggetto:	In connessione con i principali Contratti di Progetto di cui sono parte, vincoli (o impegni e/o divieti in relazione) all’esercizio di diritti e facoltà dei Costituenti assunti a beneficio delle Parti Finanziarie e/o (ove del caso) della Società Finanziata e delle Parti Finanziarie
Obbligazioni garantite:	cumulativamente, (a) tutte le obbligazioni della Società Finanziata in relazione ai Documenti Finanziari, incluse, in particolare, quelle relative alla corretta esecuzione degli obblighi di pagamento in relazione a capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, costi e spese, risarcimenti, importi compensativi, indennizzi, commissioni, oneri o altri adempimenti fiscali, qualsiasi ammontare dovuto a causa della cancellazione, rimborso o rimborso anticipato di una parte o dell’intero ammontare del Finanziamento in data diversa da quella contrattualmente stabilita, inclusi i Costi di Rottura, e tutti gli altri costi, spese, oneri o altri adempimenti fiscali o onorari (anche legali) dovuti in relazione alla tutela o escussione dei diritti dei [<i>Creditori Garantiti</i>] ai sensi dei Documenti Finanziari o derivanti a seguito dell’esercizio da parte dei [<i>Creditori Garantiti</i>] dei diritti e dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari; (b) tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dall’invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui al paragrafo (a), come, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del codice civile; (c) tutte le obbligazioni della Società Finanziata nell’ipotesi di revoca o inefficacia (anche relativa) ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile) di ogni pagamento effettuato dalla Società Finanziata o da un terzo per adempiere alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b); nonché (d) tutte le obbligazioni della Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari inclusi tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenute e ogni altra somma corrisposta dai [<i>Creditori Garantiti</i>] ai fini dell’escussione delle garanzie previste ai sensi dei Documenti Finanziari.
Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.

Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [<i>Creditori Garantiti</i>] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall'atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell'atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Altre disposizioni:	Formalità e costituzione dell'atto; Comunicazioni; Banca Agente; Disposizioni Generali; Indennizzi e manleva; Divieto di cessione da parte del costituente; rimedi; ulteriori garanzie

10) Canalizzazione di tutti i flussi finanziari del servizio idrico integrato generati e/o connessi con il Progetto sul Conto Ricavi e sui Conti Gestione aperti presso la Banca Depositaria e connessi vincoli di gestione della liquidità

Sintesi delle principali disposizioni che regolano la garanzia

Costituente:	[Società Finanziata]
Beneficiario:	[Banche Finanziatrici] [Banca Agente] [Banca Depositaria] [<i>Banche Hedging</i>] (le “ Parti Finanziarie ” o i “ Creditori Garantiti ”)
Forma:	mandato irrevocabile e/o istruzioni irrevocabili
Periodo di responsabilità:	indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti delle [<i>Parti Finanziarie</i>] ai sensi dei [<i>Documenti Finanziari</i>] risultino pienamente ed incondizionatamente adempite e non più soggette ai termini di revocatoria, anche fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui alla Legge Fallimentare, fermo restando che se nel frattempo la Società Finanziata o qualsiasi altro soggetto che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle [<i>Obbligazioni Garantite</i>] per suo conto sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a qualunque procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (ovvero qualunque altra norma analoga secondo la legge applicabile), tale termine sarà esteso fino a che nessuna azione revocatoria possa essere esercitata.
Obblighi del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Dichiarazioni e garanzie del costituente:	usuali per tale tipologia di atto
Costi ed oneri fiscali:	Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti o da sostenersi da parte dai [<i>Creditori Garantiti</i>] o dalla Banca Agente connessi o altrimenti dipendenti dall’atto sono a carico esclusivo della Società Finanziata
Legge applicabile:	italiana
Foro competente:	Il Foro di Perugia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità, applicazione o esecuzione dell’atto, salva la facoltà dei [<i>Creditori Garantiti</i>] di promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Società Finanziata avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente e fatta eccezione per quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
Altre disposizioni:	Formalità e costituzione dell’atto; Comunicazioni; Banca Agente; Disposizioni Generali; Indennizzi e manleva; Divieto di cessione da parte del costituente; rimedi; ulteriori garanzie

